



Bruxelles, 9 marzo 2018
(OR. en)

6989/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0055 (NLE)**

**ACP 17
FIN 213
PTOM 7
DEVGEN 32**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	9 marzo 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 121 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 121 final.

All.: COM(2018) 121 final



Bruxelles, 9.3.2018
COM(2018) 121 final

2018/0055 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri ACP-UE in riferimento alla prevista adozione di una decisione del Consiglio dei ministri relativa alla riassegnazione di fondi per il finanziamento della cooperazione intra-ACP e interregionale con tutti gli Stati ACP o un gran numero di essi.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato ACP-UE ("accordo di Cotonou")

Obiettivo dell'accordo di partenariato ACP-UE¹ (di seguito "l'accordo") è istituire un'associazione tra l'Unione europea e gli Stati ACP. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2003 ed è stato riveduto nel 2005 e nel 2010 in conformità della clausola di revisione che ne dispone il riesame ogni cinque anni.

A norma dell'articolo 95, paragrafo 2, dell'accordo, i protocolli finanziari sono definiti per un determinato periodo di tempo. Tali protocolli stabiliscono l'importo complessivo dell'assistenza finanziaria dell'UE.

Per il periodo 2014-2020 il protocollo finanziario è stato adottato con decisione n. 1/2013 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 7 giugno 2013² e si presenta sotto forma di allegato Ic dell'accordo.

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati dello stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, le funzioni del Consiglio dei ministri ACP-UE consistono nel prendere le decisioni necessarie alla messa in atto delle disposizioni dell'"accordo".

2.2. Il Consiglio dei ministri ACP-UE

Il Consiglio dei ministri ACP-UE può prendere decisioni giuridicamente vincolanti per le parti. Il Consiglio dei ministri comprende, da un lato, i membri del Consiglio dell'Unione europea e, dall'altro, un membro del governo di ciascuno Stato ACP. La presidenza del Consiglio dei ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo di uno Stato ACP. Il Consiglio si riunisce di norma una volta

¹ Accordo (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3) modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

² Decisione n. 1/2013 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 7 giugno 2013, che adotta un protocollo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (GU L 173 del 26.6.2013).

l'anno su iniziativa del suo Presidente e ogniqualvolta sembri necessario in una forma e una composizione geografica adeguate alle questioni all'esame.

2.3. L'atto previsto del Consiglio dei ministri ACP-UE

Il Consiglio dei ministri ACP-UE sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE (di seguito "l'atto previsto").

La decisione si applicherà all'allegato Ic, punto 2, lettere a) e b), e riguarderà la riassegnazione di fondi per il finanziamento della cooperazione intra-ACP e interregionale con tutti gli Stati ACP o un gran numero di essi.

Da un lato, 425 milioni di EUR saranno dedotti dall'importo destinato al finanziamento dei programmi indicativi nazionali e regionali di cui al punto 2, lettera a), dell'allegato Ic.

Dall'altro, l'importo destinato al finanziamento della cooperazione intra-ACP e interregionale di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato Ic, sarà aumentato di 425 milioni di EUR per contribuire al finanziamento di due iniziative, segnatamente l'iniziativa "Spotlight" e il partenariato globale per l'istruzione (GPE).

L'iniziativa "Spotlight" è un'azione globale congiunta UE-ONU volta a prevenire e contrastare la violenza contro le donne e le ragazze nei paesi destinatari.

Obiettivo generale del GPE è mobilitare gli sforzi a livello nazionale e mondiale per poter offrire un'istruzione di qualità e per tutti, tramite un partenariato inclusivo, incentrando l'attenzione su sistemi d'istruzione efficaci e finanziando l'istruzione di base.

I finanziamenti saranno assegnati attraverso il FES e saranno trasferiti dalla riserva generale destinata ai programmi indicativi nazionali e regionali alla cooperazione intra-ACP nel modo seguente:

- 350 milioni di EUR saranno assegnati all'iniziativa "Spotlight";
- 75 milioni di EUR saranno assegnati al GPE.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'accordo, il quale così recita: "Il Consiglio dei ministri [ACP-UE] può prendere decisioni vincolanti per le parti".

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può rivedere, adattare e modificare l'accordo su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

L'Unione europea è fermamente impegnata a favore della parità di genere, dell'emancipazione delle donne di ogni età e dell'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze in tutto il mondo.

L'iniziativa "Spotlight" è un'azione globale congiunta UE-ONU volta a prevenire e contrastare la violenza contro le donne e le ragazze nei paesi destinatari. È stata varata ufficialmente il 20 settembre 2017, in occasione della 72a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Basandosi su dati concreti, l'iniziativa "Spotlight" si incentrerà su particolari forme di violenza sessuale e di genere già diffuse o dilaganti in determinate regioni, contribuendo così a realizzare l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 5 sull'uguaglianza di genere.

Un meccanismo basato su un fondo multidonatori sarà istituito per l'iniziativa sul genere ("Gender initiative"), gestita dall'ufficio esecutivo del Segretario generale delle Nazioni Unite. I finanziamenti saranno stanziati attraverso lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) per l'America latina e l'Asia e il Fondo europeo di sviluppo (FES) per i paesi ACP.

L'iniziativa GPE sostiene il conseguimento di tre obiettivi di alto livello. I primi due sono la parità, compresa quella di genere e l'inclusione, e la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento. Il terzo è la creazione di sistemi di istruzione più solidi, in grado di fornire servizi di istruzione equi e di qualità. L'iniziativa è stata ideata nel 2012 per tener fede agli impegni nel campo dell'istruzione a livello globale assunti in occasione del Forum mondiale dell'istruzione di Dakar e del Vertice del Millennio.

Il GPE è un partenariato multilaterale e una piattaforma di finanziamento che mira a rafforzare i sistemi di istruzione nei paesi a reddito basso e medio-basso migliorando i piani riguardanti tale settore e la relativa attuazione.

Insieme al gruppo degli Stati ACP, l'UE sostiene il GPE dal 2005. Continuare a finanziare questo partenariato rispecchia perfettamente il quadro strategico UE-ACP.

Entrambe le iniziative sono e saranno in linea con il consenso europeo in materia di sviluppo, che promuove un approccio più ampio allo sviluppo umano. Nel settore dell'istruzione, tale approccio implica un maggior sostegno all'istruzione di qualità, inclusiva ed equa per tutti, e all'apprendimento permanente (OSS n. 4), con un forte accento sulla promozione dell'uguaglianza di genere (OSS n. 5).

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare la presente decisione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio dei ministri ACP-UE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di Cotonou.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

L'atto che il Consiglio dei ministri ACP-UE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 100 dell'accordo di Cotonou.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la "cooperazione allo sviluppo". La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 209, paragrafo 2, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 209, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Consiglio dei ministri ACP-UE si applica all'allegato Ic dell'accordo di Cotonou e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (di seguito, "accordo di partenariato ACP-UE")⁴,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. L'accordo di partenariato ACP-UE è entrato in vigore il 1° aprile 2003 ed è stato riveduto nel 2005 e nel 2010 in conformità della clausola di revisione che ne dispone il riesame ogni cinque anni.
- (2) A norma dell'articolo 95, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE, i protocolli finanziari sono definiti per un determinato periodo di tempo. Tali protocolli stabiliscono l'importo complessivo dell'assistenza finanziaria dell'UE. Per il periodo 2014-2020 il protocollo finanziario è stato adottato con decisione n. 1/2013 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 7 giugno 2013⁵, sotto forma di allegato Ic dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può rivedere, adattare e modificare l'accordo su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

⁴ Accordo (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3) modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁵ Decisione n. 1/2013 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 7 giugno 2013, che adotta un protocollo sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (GU L 173 del 26.6.2013).

- (4) L'Unione dovrebbe sostenere la riassegnazione degli importi di cui all'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE dalla dotazione relativa al finanziamento dei programmi indicativi nazionali e regionali a quella relativa al finanziamento della cooperazione intra-ACP e interregionale con tutti gli Stati ACP o un gran numero di essi.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio dei ministri ACP-UE, poiché la decisione vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio dei ministri ACP-UE in merito alla revisione dell'allegato Ic dell'accordo di partenariato ACP-UE deve basarsi sul progetto di atto del Consiglio dei ministri ACP-UE accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio dei ministri ACP-UE possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*